

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 17

PROPOSTA DI AGGIUNTA AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LABRIOLA, FERRARA, BOZZI, SPAGNOLI, VERNOLA, ROGNONI

Presentata il 22 ottobre 1985

Introduzione dell'articolo 18-*bis* recante disciplina della deliberazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in relazione alla modifica dell'articolo 68 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La modifica che si propone al regolamento della Camera, mediante l'introduzione dell'articolo 18-*bis*, provvede a definire alcune regole procedurali concernenti la deliberazione dell'Assemblea di cui al nuovo testo dell'articolo 68 della Costituzione, che di recente la Camera ha deliberato in prima lettura.

La disposizione che si propone, in seguito al rinvio al regolamento del predetto nuovo testo della norma costituzionale, e conseguentemente al contenuto di essa, prescrive i termini nei quali la Camera possa adempiere le relative deliberazioni.

Come risulta evidente dalla lettura del nuovo testo dell'articolo 68 della Costituzione, la Camera in futuro non potrà non assumere la deliberazione, positiva o ne-

gativa, sulla domanda di autorizzazione a procedere. Il testo dell'articolo 18-*bis* prescrive pertanto che l'Assemblea si riunisca entro il quindicesimo giorno della scadenza del termine di cui al quarto comma (nuovo testo) dell'articolo 68, e, nella distinta ipotesi di cui al quinto comma, nel decimo giorno antecedente.

Il contenuto normativo di questa disposizione regolamentare comporta uno speciale potere del Presidente dell'Assemblea, che non è discrezionale ma ad esercizio vincolato, e specialmente è disancorato da ogni e qualsiasi presupposto di altra natura, come l'applicazione degli articoli relativi alla programmazione e alla calendarizzazione dei lavori dell'Assemblea.

Questo vuol dire che potrà essere prevista una seduta *ad hoc* per tale delibera-

zione, qualora essa non sia intervenuta prima dei termini previsti dall'articolo 68 (nuovo testo) della Costituzione.

Questa stessa norma incide sull'attività della Giunta per le autorizzazioni a procedere, nel senso che ne costituisce onere per il tempestivo esame della singola domanda di autorizzazione. Chiaro è che se la Giunta non avrà adempiuto tale onere, il Presidente della Camera è tenuto a convocare ugualmente la seduta dell'Assemblea ponendo all'ordine del giorno la domanda e nominando un relatore per la proposta da sottoporre alla Camera.

Il secondo comma dell'articolo 18-*bis* esclude che la discussione sulla domanda possa essere sospesa o esaurita senza deliberazione (né tanto meno rinviata): anche in considerazione del terzo comma risulta evidente che l'articolo 18-*bis* del regolamento concede al Presidente della Camera tutti i mezzi necessari per indire la votazione sulla domanda di autorizza-

zione a procedere nel corso della stessa seduta che è stata convocata ai sensi dell'articolo 18-*bis* stesso. Per conseguenza, qualora, in dannata ipotesi, si verificasse l'unico evento normativo capace di non consentire la deliberazione, ossia la mancanza del numero legale, il Presidente della Camera non potrà dichiarare conclusa la seduta ma rinviarla come il regolamento in altre disposizioni prevede: di ora in ora, e poi di 24 ore in 24 ore, fino a quando l'Assemblea non sarà in condizione di deliberare legalmente. Solo dopo di ciò la seduta potrà essere tolta.

Onorevoli colleghi, si raccomanda alla vostra positiva approvazione la proposta di aggiunta al regolamento di cui all'articolo 18-*bis*, in considerazione del fatto che con la modifica apportata alla disciplina costituzionale sulle immunità, tale appare essere un adempimento necessario che l'autonomia regolamentare della Camera deve soddisfare.

TESTO PROPOSTO

—

Dopo l'articolo 18 del regolamento è inserito il seguente articolo 18-bis:

« Ai fini delle deliberazioni previste dall'articolo 68 della Costituzione, l'Assemblea si riunisce entro il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del termine di cui al quarto comma del predetto articolo ed entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di cui al quinto comma.

Nel corso della discussione non sono ammesse questioni sospensive e pregiudiziali, né proposte di inversione dell'ordine del giorno.

Il Presidente della Camera, ove lo ritenga, può limitare la discussione, concedendo, se necessario, la parola a due oratori contro e due a favore per non più di cinque minuti ciascuno ».